

Il **decreto Sostegni bis**, ai commi 8 e 9 dell'articolo 34, ha modificato la disciplina transitoria relativa agli incarichi retribuiti, conferiti dalle aziende sanitarie e socio-sanitarie [al personale sanitario in pensione](#), in conseguenza all'emergenza sanitaria da Covid-19.

La norma ha introdotto la possibilità di **optare** per il mantenimento del **trattamento pensionistico** già in godimento ovvero per l'erogazione della **retribuzione** connessa al suddetto incarico.

Le aziende sanitarie e sociosanitarie sono pertanto tenute a integrare la documentazione precedentemente trasmessa, inviando alle strutture INPS territorialmente competenti l'integrazione del contratto di lavoro dal quale risulti la manifestazione di volontà dell'interessato in merito alla **scelta tra pensione di vecchiaia o retribuzione**, con l'indicazione della relativa decorrenza, non anteriore al 26 maggio 2021.

Laddove il sanitario abbia optato per la **retribuzione derivante dall'incarico**, l'INPS provvederà a sospendere la pensione di vecchiaia dal mese in cui è stata corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell'incarico.

L'Istituto ha recepito la novità normativa con la [circolare INPS 15 novembre 2021, n. 172](#) con la quale chiarisce, inoltre, **il rapporto tra la disciplina del decreto Sostegni bis e le norme transitorie** che riguardano il conferimento di incarichi da parte delle Regioni e delle Province autonome.